

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

OGGETTO: Rottamazione dei ruoli e stralcio cartelle fino a 1.000 euro

La Legge Bilancio 2023 (art. 1 commi 231 e seguenti) ha introdotto una nuova rottamazione delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito INPS relativi a carichi affidati¹ all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 30.06.2022.

Tale rottamazione offre l'opportunità di estinguere i debiti relativi a ruoli affidati all'Agente della Riscossione con stralcio totale di sanzioni, interessi e aggi di riscossione.

Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero nel numero massimo di 18 rate trimestrali, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Domanda di rottamazione dei ruoli

L'istanza di rottamazione dei ruoli:

- dovrà essere presentata telematicamente entro il 30.04.2023 all'Agente della Riscossione indicando i carichi che si intendono rottamare e il numero di rate attraverso le quali si desidera effettuare il pagamento². Entro il 30.06.2023 l'Agente della Riscossione liquiderà gli importi dovuti e li comunicherà al contribuente; in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo;
- dovrà contenere l'impegno da parte del contribuente a rinunciare al contenzioso³;
- è fruibile anche da chi, avendo presentato domanda relativa ad una delle rottamazioni dei ruoli precedenti (art. 6 DL 193/2016 oppure art. 3 DL 119/2018), non ha successivamente pagato le rate ed è quindi decaduto dalle rottamazioni stesse⁴;
- dovrà essere presentata anche nel caso in cui non ci siano importi da versare⁵.

¹ Non rileva la data di notifica dell'atto ma la data di affidamento del ruolo all'Agente della Riscossione.

² Entro il 30.04.2023 si può integrare o revocare una domanda già inviata.

³ L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione che si realizza con il pagamento integrale degli importi dovuti.

⁴ Dagli importi complessivamente dovuti verrà detratto quanto già precedentemente pagato.

⁵ È il caso di una cartella di pagamento che riscuota solo sanzioni tributarie/contributive oppure solo interessi. È anche il caso di atti di irrogazione di sole sanzioni per i quali saranno dovuti le sole spese di notifica dell'atto.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale. Se per effetto di pagamenti parziali il contribuente ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi presentando domanda di rottamazione. Le somme relative a debiti definibili versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, non sono rimborsabili.

Effetti della presentazione della domanda di rottamazione

Dalla data di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino al pagamento della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda;
- non possono essere avviate nuove azioni esecutive e proseguite quelle precedentemente avviate;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- sarà possibile ottenere il DURC⁶, l'erogazione di rimborsi e l'ottenimento di certificati di regolarità fiscale ai fini della partecipazione a gare d'appalto⁷;
- non dovrebbe operare il divieto di compensazione per ruoli scaduti di cui all'art. 31 del DL 78/2010.

La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate⁸.

Stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro

Il comma 222 dell'art. 1 della Legge 197/2022 ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 e il 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo fino a 1.000 euro.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Letizia Belli

⁶ Operando l'art. 54 del DLI 50/2017.

⁷ Operando l'art. 1-quater del DL 50/2017.

⁸ Opera una tolleranza di 5 giorni per i tardivi versamenti.